

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

6

MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI

1981

Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale

di MARIA FRANCA BARONI

Fino alla fine del sec. XII le copie venivano redatte da un notaio che le sottoscriveva ed erano convalidate da notai, giudici o notai giudici — il cui numero variava col tempo ¹ — che apponevano la loro sottoscrizione, sempre preceduta dal *signum tabellionis*, secondo un formulario che presentava poche varianti e faceva riferimento all'avvenuto confronto della copia con l'originale che era riprodotto fedelmente, lettera più, lettera meno ².

¹ Le copie autentiche che ci sono rimaste per il periodo anteriore al Mille sono pochissime: per il sec. IX esse sono convalidate da un numero di sottoscrizioni abbastanza alto (più di cinque), nelle quali non sempre al nome segue la qualifica: si tratta spesso semplicemente di persone note alle parti come nel caso di un sottoscrittore che era già teste nell'originale. Il formulario è abbastanza semplice « in hac exemplar ex autenticu levata subscripsi », oppure « in ac exempla ex autentico edita subscripsi » (Cfr. *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, a cura di A. R. Natale, 1963-68, nn. 62, 138). Nel sec. X il numero di sottoscrizioni scende a non più di cinque, compare più spesso la qualifica e il formulario, pur rimanendo simile, aggiunge qualche parola relativa al confronto con l'originale (Cfr. *Codex diplomaticus Langobardiae*, HPM, XIII, Torino, 1873, nn. XXXIX, DIII, DCCIX, etc.). Con il sec. XI la parola *edita* scompare e il formulario assume la forma che sarà in uso anche nei secoli seguenti (v. nota 2), il numero delle convalidazioni si stabilizza da tre a quattro, ma l'elemento più importante è dato dal fatto che i sottoscrittori indicano sempre la qualifica e che questa è « notarius », « iudex », etc. (Cfr. *Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI*, a cura di G. Vittani - C. Manaresi, vol. I, C. Manaresi - C. Santoro, voll. II-IV, Milano, 1933-1969: I, nn. 24, 35, 78, etc.; II, nn. 150, 171, 199, etc.; III, nn. 353, 354, 403, etc.; IV, nn. 561, 596, 713, etc.). Il sec. XII non porta nulla di nuovo e pertanto si ritiene inutile presentare esempi oltre a quello della nota 2. Si può solo aggiungere che il termine *exemplar*, riferito da Rolandino all'originale, è spesso nei documenti usato con il significato di *exemplum*, come già visto alle righe precedenti (Cfr. anche G. VITTANI, *Diplomatica*, Milano, 1914-15, pp. 282-283).

² « Autenticum huius exempli vidi et legi sicut in eo continebatur sic et in isto legitur exemplo extra litteras plus minusve » nel caso del sottoscrittore; « Hoc

Rolandino nella sua famosa *Summa*, con sottile eleganza, distingue il significato di originale (*exemplar*) e di *exemplum*³ ed indica le modalità necessarie affinché la copia autentica abbia valore giuridico.

All'inizio del XIII secolo, accanto alle copie che chiamerei « tradizionali » e che permangono per consuetudine e con continuità in quasi tutta l'Italia settentrionale⁴, cominciano ad apparire alcuni strumenti che contengono il precetto di una autorità, console o giudice ed assessore del podestà, al notaio affinché autentichi, il documento di cui viene richiesta la copia, a volte la sottoscrizione dell'ufficiale del comune e, infine, quella del notaio che esegue la copia che viene rogata con lo stesso atto. Analoga procedura era seguita nella curia arcivescovile, dato che senza ombra di dubbio essa aveva una organizzazione, almeno per alcuni uffici, simile a quella del comune⁵.

Prima di passare ad esaminare la forma diplomatica di questi atti, che interessa anche ai fini pratici di una corretta interpretazione per la

exemplum ex autentico exemplavi sicut in eo continebatur sic et in isto legitur exemplum extra litteras plus minusve » nel caso dello scrittore (Copia del sec. XII in Archivio di Stato di Milano, Fondo relig., Perg., Milano, S. Radegonda, cart. 509, n.s.).

³ *Summa totius artis notariae*, ristampa anastatica a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1977. Al cap. X: « De exemplificationibus et refectionibus scripturarum », c. 396 v. e ss. spiega: « Quid sit exemplar et quid exemplum, et qualiter his adhibeatur fides: exemplar dicitur ipsa originalis scriptura, genus videlicet ex quo generatur et sumitur exemplum; quod quidem exemplar appellatur etiam originale et autenticum. Exemplum vero quod habetur inde vel sumptum est ex scriptura exemplata, generata vel sumpta ex priori sive originali scriptura. Unde versus, exemplar generans, exemplum quod generatur », etc.

⁴ Faccio qualche esempio: MILANO e territorio (*Il Museo diplomatico cit.*, nn. 13, 26, 58; *Gli atti privati cit.*, I, nn. 99, 110, 111; II, nn. 218, 258; III, nn. 358, 394; A. M. AMBROSIONI, *Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel sec. XII. Le prepositure di Alberto di S. Giorgio, Lanterio Castiglioni, Satrapa*, Milano, 1974, nn. 65, 104; C. MANARESI, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, n. CCXLVII, etc.); VARESE (C. MANARESI, *Regestum S. Mariae de Monte Vellate*, Roma, 1937, nn. 97, 327); NOVARA (F. GABOTTO, A. LEONE, G.B. MORANDI, O. SCARZELLO, G. BASSO, *Le carte dell'archivio capitolare di S. Maria di Novara*, BSSS, LXXVIII-LXXX, Pinerolo, 1915 - Torino, 1925, II, nn. CCCXXIII, CCCXL, CCCLXXXVI; III, n. DIV, DLXXIII); PAVIA (M. A. MAZZOLI CASAGRANDE, *Carte del monastero cluniacense di S. Maiolo di Pavia*, Pavia, 1971, n. 11); TORTONA (F. GABOTTO, A. COLOMBO, V. LEGÉ, C. PATRUCCO, *Le carte dell'archivio capitolare di Tortona*, BSSS, XXX, Pinerolo, 1907, nn. CCCLXXV, CDXXXIII).

⁵ V. nota 19.

traditio nella edizione di fonti documentarie medioevali, mi sembra opportuno fare alcune considerazioni di carattere storico.

In primo luogo, l'esigenza di redigere queste « nuove » copie è sentita contemporaneamente nei Comuni quando, ottenuto con la pace di Costanza il pieno riconoscimento da parte del potere imperiale, essi organizzano i propri uffici e regolano le proprie attività in base alle necessità dei tempi. Il precetto di una autorità comunale volto a richiedere dette copie rientra in questo programma ed è dettato da un triplice intento: evitare le falsificazioni, almeno diplomatiche, di atti molto antichi, come ritiene il Giulini ⁶, sostituire le copie agli originali soggetti all'usura del tempo e divenuti quasi illeggibili ⁷, produrre copie autentiche per le occorrenze del giudizio nelle cause in corso o eventuali ⁸.

Purtroppo manca per Milano un riscontro negli *Statuta*, che sono

⁶ Il Giulini, descrivendo gli ordinamenti comunali dell'anno 1209 pervenuti attraverso la forma volgarizzata del Corio, commenta (*Memorie*, VII, p. 229 e s.) che dovessero essercene altri, omessi dallo stesso autore, contenenti qualche « nuovo regolamento intorno all'autenticare e pubblicare le copie degli istrumenti ». Questo perché a cominciare da tale anno aveva constatato una « maggior accuratezza nell'autentica di copie (di cui porta esempi), fatte con l'autorità e l'intervento di qualche console ». Al che conclude che la « facilità di falsificare le pubbliche carte nel trascriverle fece sì che si rendessero sì salutevoli provvedimenti ».

⁷ Un atto del 1275 appare volto a tal fine: « Coram . . . potestate Mediolani, presentibus . . . frater . . . conversus monasterii Clarevallis . . . petit . . . quatinus dignaretur autorizare presens transumptum antiqui privilegi regis Arduini . . . , quod originale privilegium propter antiquitatem consumitur littereque ut plurimum aureate non apparebant et in aliquibus locis sunt corose, habens tamen debitas subscriptiones, etc., (seguono gli elementi di convalidazione dell'originale stesso): sarà edito ne *Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII*, vol. II, parte II. Angelo Fumagalli aveva accennato a questa necessità (*Delle istituzioni diplomatiche*, Milano, 1802, II, p. 383).

⁸ Così Cesare Manaresi (nell'Introduzione diplomatica che precede l'edizione de *Gli atti* cit., p. CXIX) accenna all'affermarsi appunto alla fine del sec. XII di copie scritte da notai per ordine dei consoli, ma precisa che « bisogna distinguere fra copie di atti che si facevano fare per le occorrenze del giudizio e copie di atti processuali ». Per il primo tipo cito un precetto del 28 gennaio 1271, in cui si legge « . . . ita ut perpetuo valeat et ei plena fides adhibeatur et detur tamquam autentico et originali et publice scripture ubique hostensum et productum fuerit tam in iudicio quam extra iudicium et in causa sic causis omnibus » (sarà edito ne *Gli atti* cit., vol. II, parte II).

tardi⁹ né ci sono di aiuto le consuetudini¹⁰.

Rimanendo nel campo delle disposizioni statutarie del sec. XIII, è possibile, in compenso, effettuare un confronto con quelle di altri comuni: gli ordinamenti padovani, utilizzati in proposito dal Pagnin¹¹, stabiliscono che nel periodo comunale « si dovesse prestar fede solo a quegli *exempla* che fossero stati eseguiti da un notaio *de officio* con l'autorità di un giudice *in officio existens* »¹², cosa che non mi sembra del tutto accettabile, almeno per altri territori, permanendo contemporaneamente le copie di cui si è detto¹³. D'altra parte, è chiaro che nel periodo podestarile comincì ad effettuarsi anche relativamente alle copie « un controllo di tipo pubblico » esplicantesi nell'intervento di una *auctoritas* tendente a conferire alla convalidazione notarile « un carattere di credibilità superiore », come afferma chiaramente Gian Giacomo Fissore per Asti¹⁴, adducendo a riprova un *exemplum* redatto nel 1217 da un notaio del comune su precepto del giudice del podestà premesso nel protocollo¹⁵.

Nulla ci sembra aggiungano gli *Statuti* notarili nello stesso periodo. Prendendo come esempio quelli pavesi¹⁶ e quelli bergamaschi¹⁷, non si trovano in essi disposizioni riguardanti l'esecuzione delle copie in questione.

⁹ Precisamente dell'anno 1396. *Statuta civitatis Mediolani*, Milano, Paulus De Suardis, 1480.

¹⁰ E. BESTA - G. L. BARNI, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano, 1949.

¹¹ *L'exemplum nel documento medievale*, in « Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », 1942, pp. 201-215.

¹² A. GLORIA, *Statuti del comune di Padova da sec. all'anno 1285*, Padova, 1873, p. 184, posta XI: « De fide instrumentorum exemplorum ». Cfr. anche B. PAGNIN, op. cit., p. 214.

¹³ V. nota 4.

¹⁴ *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto, 1977, p. 175 e ss.

¹⁵ In esso il detto giudice del podestà « pro comuni et a parte comuni precepit . . . notario autenticare et exemplare ad postulationem . . . infrascriptum testamentum . . . interponendo pro comuni auctoritatem ut hoc exemplum tantam vim et robur et efficaciam obtineat quantum auctenticum » (p. 175).

¹⁶ S. SORIGA, *Statuta, decreta et ordinamenta societatis et collegii notariorum Papie reformata (1255-1274)*, in *Carte e Statuti dell'Agro Ticinese*, BSSS, CXXIX, Torino, 1932, pp. 135-261.

¹⁷ G. SCARAZZINI, *Statuti notarili di Bergamo (sec. XIII)*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1977.

Solo quelli pavesi accennano all'intervento dell'autorità comunale a un certo tipo di *instrumenta*, fra i quali si possono comprendere le copie, trattando delle tariffe da praticare per la stesura degli stessi¹⁸.

Premesse le condizioni storico-giuridiche che hanno generato la richiesta di copie autentiche da parte di ufficiali comunali¹⁹, premessa la dottrina di Rolandino, che ha presentato il sottile legame che univa l'*originalis et autenticum* all'*exemplum*²⁰, passo ora, attraverso l'esame diplomatico dei detti atti milanesi, a porre il problema del loro valore giuridico e diplomatico ai fini dell'edizione degli stessi.

L'intervento di un ufficiale del comune sotto la forma del *preceptum*²¹ si presenta subito quale elemento primario, trattandosi dell'autore dell'azione. L'atto, infatti, comprende nel protocollo il *signum tabellionis*, l'*invocatio* verbale, la *data* cronica e spesso topica, l'elenco dei testi; nel « tenor » la *dispositio*: Dominus . . . consul Mediolani ex officio sui

¹⁸ « Ego notarius Papie et terre Papie teneor iuramento observare quod de omni carta cui consul auctoritatem publicam prestiterit . . . non tollam minus denariorum duodecim (R. SORIGA, op. cit., p. 145, cap. I); G.G. Fissore (op. cit., p. 176) riporta, credo per errore tipografico, « denariorum quindecim ». Un atto milanese del 29 gennaio 1266, con cui il console di giustizia ordina al notaio una copia, reca in calce l'indicazione: « Presbiter Boffa (richiedente della copia) solvit pro instrumento isto solidos XX tertiorum, computatis subscriptione not(ariorum) et consulis ». (Sarà edito ne *Gli atti del comune* cit., II, parte II), cifra che corrisponde grosso modo a quella pavese.

¹⁹ Ma, come ho anticipato, nello stesso periodo analogo precetto veniva fatto dall'autorità arcivescovile. Il formulario è lo stesso: l'ordine è, anche in questo caso, di *autenticare, insinuare e in publicam formam reddigere*; in data 11 maggio 1256 il vicario dell'arcivescovo ordina la copia di un privilegio imperiale, del quale vengono descritti gli elementi di convalidazione nonché il monogramma; un precetto del 6 giugno 1251 era invece rivolto alla richiesta di una copia di un privilegio pontificio (Archivio di Stato di Milano, Fondo relig., Perg., Chiaravalle, cart. 554, fasc. I, n. 4; Morimondo, cart. 689, n. 62).

²⁰ Questo tema è stato oggetto di una recente relazione (ora in corso di stampa) di Giorgio Costamagna, *Originalità e autenticità del documento negli « Annali » di Augustino Giustiniani*, in occasione del Convegno su questo annalista genovese tenutosi a Genova il 28-29 maggio 1982 e patrocinato dall'Accademia di Santa Chiara.

²¹ Un accenno a questi *precepta* era stato da me fatto nell'articolo: *Il « preceptum »*. *Note di diplomatica comunale milanese*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 3, 1979, pp. 12-13.

consulatus precepit mihi . . . notario, ad postulacionem . . . (ma non sempre), ut autenticarem et insinuarem et in publicam formam redigerem infrascriptum . . . ut perpetuo valeat et fides ei adhibeatur tamquam publice et autentice scripture, cuius tenor talis est . . . (Segue istrumento completo); nell'escatocollo la sottoscrizione dell'autorità, ma non sempre (Ego . . . consul precepi ut supra et intra continetur et subscripsi) e quella del notaio che dichiara di porre in atto il precetto (Ego . . . notarius sacri palatii predictum . . . precepto dicti consulis autenticavi et insinuavi et in publicam formam redeggi ut supra et scripsi, e aggiunge, a volte, in quo continebatur prout in suprascripto continetur, preter literas plus minusve)²².

La richiesta si compendia pertanto in tre verbi: *autenticare*, *insinuare* e *redigere in publicam formam*.

Per quanto riguarda la redazione in pubblica forma non ci sono problemi: l'interessato si presenta all'ufficiale del comune con l'istrumento, l'ufficiale ordina al notaio di estrarre la copia e di apporre la sua autentica. Il verbo *autenticare*, che si trova in analoghi precetti anche in altri comuni quali Pavia e Tortona²³, e che è ripetuto nella sottoscrizione del notaio²⁴, non è di consuetudine usato nelle copie, nelle quali il notaio si limita a dichiarare di *exemplare* dall'*autenticum*; è probabile che in questo periodo gli ufficiali del comune per i motivi esposti precedentemente sentano l'esigenza di fare esplicito riferimento alla convalidazione da parte del notaio stesso. E ancora, il verbo *insinuare* in periodo comunale, che compare in alcuni di questi precetti, è da intendersi come una semplice reminiscenza di linguaggio romano²⁵ o mantiene piuttosto il valore più consono al suo significato, cioè di una registrazione « in actis » del comu-

²² Il formulario può variare di qualche parola, ma la forma diplomatica è essenzialmente quella presentata.

²³ V. note nn. 28, 29, 30.

²⁴ A volte viene copiato direttamente l'atto che interessa e il notaio solo nella sottoscrizione fa riferimento al precetto o mandato dell'autorità, dandone la data e l'elenco dei testi presenti ad esso: MILANO (C. MANARESI, op. cit., nn. CCXXXV, CCCXXI, con sottoscrizione anche del console; M. F. BARONI, *Gli atti* . . . cit., I, n. CCCIV); TORTONA (op. cit., nn. CCCLXV, CCCXC VII, etc.); MANTOVA (U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta del Bonacolsi*, Mantova, 1959, n. CLXV, etc.).

²⁵ Cfr. M. AMELOTTI, in M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1975, p. 27.

ne? Il fatto che la procedura dell'*insinuatio* sia richiesta solo per gli atti che possono servire ai fini indicati nelle pagine precedenti fa propendere per questa seconda ipotesi. D'altra parte si trova anche negli atti arcivescovili contemporanei²⁶.

A questo punto, se devo dare l'edizione dell'istrumento di cui viene richiesta la copia, devo collocare l'atto sotto la data cronica e spostare, di conseguenza nella *traditio*, oltre al nome del notaio, gli elementi storico-giuridici che hanno predisposto la copia stessa²⁷.

D'altra parte, se uso un'ottica diversa nel caso che mi si è presentato più volte della edizione degli atti comunali, fra i quali rientra il precetto di cui sopra, come devo comportarmi? O meglio, devo considerarlo originale o copia?

Gli storici e i diplomatisti che hanno pubblicato fonti hanno usato criteri e valutazioni personali. Il Maiocchi per Pavia ha risolto il problema pubblicando l'atto inserito sotto la data cronica, dichiarandolo copia fatta per ordine dell'autorità e pubblicando poi il precetto sotto la data relativa, chiamandolo originale, salvando in tal modo il valore dell'uno e dell'altro atto²⁸. La Mazzoli, sempre per Pavia, pubblica l'atto di cui si richiede copia collocandolo sotto la data cronica e topica alla moderna in alto prima del regesto, indicandolo nella *traditio* come copia e dando la edizione del precetto-copia nella forma esaminata precedentemente, e pertanto sotto la data, nel protocollo, del precetto stesso²⁹. Nell'edizione degli atti di Tortona sia il Gabotto che il Legé hanno pubblicato l'atto di cui era richiesta la copia premettendo semplicemente nella *traditio* la parte relativa al precetto³⁰. Originale aveva considerato questo precetto il Manaresi³¹ e, di conseguenza, io avevo seguito il suo criterio³².

²⁶ V. nota 19.

²⁷ Ho seguito questo metodo recentemente nell'edizione di una pergamena novarese pervenuta in copia dell'anno 1293 (*Novara e la sua diocesi nel Medio Evo*, Novara, 1981, p. 8, n. 11).

²⁸ R. MAIOCCHI, *Carte del monastero di S. Maiolo dell'almo Collegio Borromeo di Pavia*, in *Carte e Statuti dell'Agro Ticinese* cit., p. 64, n. LIV, p. 118, n. LXXXIV.

²⁹ M. A. MAZZOLI CASAGRANDE, op. cit., p. 16, n. 9, p. 52, n. 26, p. 54, n. 27.

³⁰ *Le carte dell'archivio capitolare di Tortona* cit., p. 229, n. DLI, p. 306, n. DCXI.

³¹ Op. cit., p. 501, n. CCCLXXVIII.

³² *Gli atti* cit., I, p. 202, n. CXXXVII, p. 368, n. CCLVI, p. 531, n. CCCLXV, etc.

Ma il dubbio su questa valutazione mi ha indotto a modificare nel volume in corso di stampa la mia primitiva interpretazione. Questo dico per spiegare il problema che mi ha portato a scrivere copia là dove prima avevo interpretato originale: ma per far questo, ho girato anche il regesto: non più « Il console ordina al notaio . . . », ma « Il notaio per ordine del console autentica . . . »³³.

Le considerazioni fatte in queste pagine, volte a spiegare a me stessa prima che agli studiosi, il meccanismo di questi atti lasciano il problema aperto. Certamente il precetto esaminato non è un originale nel senso specifico dato dal Paoli³⁴, non è una copia nel senso tradizionale del termine³⁵, ma è qualcosa di più e di diverso: lo si può considerare un atto particolare in cui il precetto è contemporaneo e legato strettamente alla sua esecuzione.

³³ *Gli atti cit.*, II, parte I, n. CXLII, CCXXVII, CCLXXXIV etc., in corso di stampa.

³⁴ *Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica*, III, *Diplomatica*, n. ed. aggiornata da G. C. Bascapé, Firenze, 1942, p. 265.

³⁵ Per le copie, oltre ai manuali fra i quali quello citato di Cesare Paoli, cfr.: A. HESSEL, *Zur Geschichte der Regesten*, in « *Archiv für Urkundenforschung* », 1928, pp. 217-225; H. ZATSCHEK, *tudien zur mittelalterlichen Urkundenlehre. Konzept, Register und Briefsammlung*, Brünn, Prag, Leipzig, Wien, 1929 (*Schriften der Philosophischen Fakultät der deutschen Universität in Prag*, 4); E. FOURNIAL, *De l'utilisation des copies*, in « *Bulletin du Centre d'Histoire Régionale* », Université de Saint-Étienne, 1976, I, pp. 51-60.